

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETÀ' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE SPORTIVO IN REGIME DI COMMITTENZA AUSILIARIA INTEGRALE E LA GESTIONE DEL PIANO MANUTENZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI OSPITALETTO

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Assente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **136**

Oggetto: MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETÀ SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE SPORTIVO IN REGIME DI COMMITTENZA AUSILIARIA INTEGRALE E LA GESTIONE DEL PIANO MANUTENZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI OSPITALETTO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE

- con la sottoscrizione di precedente Accordo di Programma approvato con delibera n. 83 del 01.07.2020 il Comune di Ospitaletto ha affidato a Comunità Montana di Valle Trompia, in regime di Committenza ausiliaria integrale, l'incarico di realizzare opere pubbliche nel settore sportivo in regime di committenza ausiliaria integrale;
- tale Accordo di Programma ha previsto anche la possibilità che la realizzazione del procedimento, in particolare per tutti gli adempimenti successivi all'approvazione del progetto esecutivo, ovvero l'affidamento, la contrattualizzazione, la direzione e contabilità delle opere, compresa l'eventuale progettazione di varianti, possa essere affidata alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana, che possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 del Dlgs 50/2016 per svolgere il ruolo di Società Pubblica di progetto;

RITENUTO di avvalersi della predetta società SEVAT scarl per la realizzazione delle opere previste dall'accordo quadro prevedendone con il presente atto l'affidamento in house in qualità di società pubblica di progetto;

VISTO l'Accordo di Programma esecutivo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la società SEVAT scarl finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche nel settore sportivo in regime di committenza ausiliaria integrale e la gestione del piano manutenzioni per conto del Comune di Ospitaletto approvato rispettivamente con Delibera G.E. n. 109 del 16.09.2020 e Deliberazione C.d.A. n. 72 del 16.09.2020;

CONSIDERATO che, in base ad una verifica delle competenze attribuite ai due sottoscrittori, è necessaria una revisione di tale l'Accordo di Programma esecutivo;

VISTO l'allegato documento di modifica di tale Accordo di Programma Esecutivo e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura e

Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
 - la modifica dell'Accordo di Programma Esecutivo che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT scrl finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche nel settore sportivo in regime di committenza ausiliaria integrale e la gestione del piano manutenzioni per conto del comune di Ospitaletto;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
3. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Fabrizio Veronesi

Responsabile del **Gestione Territorio**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Fabrizio Veronesi

Gardone V.T., 18.11.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 18.11.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **23.11.2020**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 23.11.2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

MODIFICA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE SPORTIVO IN REGIME DI COMMITTENZA AUSILIARIA INTEGRALE E LA GESTIONE DEL PIANO MANUTENZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI OSPITALETTO

TRA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173 nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

E

la società **SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.**, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 2005 e giusta modifica statutaria del 15.11.2018, atto Notaio Masperi n. 1.691 di Rep. e n. 1.034 di Racc. finalizzata alla produzione *in house providing* di beni e servizi per l'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, iscritta al REA al n. Bs – 568138, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 - P.IVA 03849630987, qui rappresentata nella persona del Presidente Dott. Gerardo Ferri;

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

- l'art. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli "enti aggiudicatori" di cui alla lett. e) del medesimo articolo rientrano nella nozione di "stazione appaltante" e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di “acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)”;

- l'art. 39 del Codice dei Contratti prevede e disciplina le attività di Committenza Ausiliaria affidabili da parte delle stazioni appaltanti alle Centrali di Committenza regolarmente costituite;

- gli artt. 1 lett. b) e 5 lett. e) della Convenzione sottoscritta tra tutte le parti per la partecipazione alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, regolano le funzioni di Committenza Ausiliaria che la CUC può svolgere nei confronti dei propri comuni associati;

- è stato sottoscritto tra Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Ospitaletto e la Società SEVAT un accordo di programma costitutivo per realizzare le opere in oggetto;

- in tale accordo di programma la Comunità Montana di Valle Trompia si riservava la facoltà di affidare la realizzazione delle opere in oggetto alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L in qualità di società pubblica di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana stessa e dal comune di Ospitaletto, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede tra le finalità ammesse alle società a capitale interamente pubblico la facoltà, prevista al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;

- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

RITENUTO di avvalersi della predetta società SEVAT scarl per la realizzazione delle opere previste dall'accordo quadro prevedendone con il presente atto l'affidamento in house in qualità di società pubblica di progetto;

VISTO l'Accordo di Programma esecutivo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la società SEVAT scarl finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche nel settore sportivo in regime di committenza ausiliaria integrale e la gestione del piano manutenzioni per conto del Comune di Ospitaletto approvato rispettivamente con Delibera G.E. n. 109 del 16.09.2020 e Deliberazione C.d.A. n. 72 del 16.09.2020;

CONSIDERATO che, in base ad una riverifica delle competenze attribuite ai due sottoscrittori, è necessaria una revisione di tale l'Accordo di Programma esecutivo;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Programma esecutivo regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl alla quale viene affidata con il presente atto la realizzazione di quattro opere afferenti al comparto sportivo in regime di Committenza Ausiliaria Integrale: Nuovo Palazzetto dello Sport; Restauro e riqualificazione della palestra Chizzolini; Rifunzionalizzazione del Bocciodromo Comunale; Pavimentazione in sintetico del campo sportivo San Giovanni Bosco.

Art. 2 - DURATA

Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure interessate che, come da obiettivi strategici, dovranno essere concluse entro e non oltre il mese di aprile 2023.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

La società SEVAT si impegna a svolgere direttamente, ovvero dare supporto a Comunità Montana (qualora esigenze di opportunità suggeriscano di mantenere la titolarità del segmento di procedura in capo a Comunità Montana stessa) le seguenti fasi del procedimento:

- a) Svolgere l'incarico di RUP dell'intero procedimento
- b) Sviluppare le valutazioni preliminari
- c) Curare le progettazioni necessarie
- d) Recepire tutte le autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizzazione delle opere
- e) Curare l'affidamento dei lavori
- f) Curare l'esecuzione dei lavori e l'assistenza al cantiere fino ai collaudi finali.

Tali fasi sub-procedimentali comprendono le seguenti prestazioni di dettaglio:

1. la verifica preliminare di tutta la documentazione
2. la rielaborazione dei corrispettivi tecnici in vista delle procedure di affidamento
3. la eventuale gara di progettazione ed il conseguente contratto
4. la verifica di tutte le fasi di avanzamento dei diversi livelli della progettazione
5. la redazione studio di fattibilità (ove necessario)
6. la redazione del progetto definitivo
7. le perizie geologiche (ove necessario)
8. la redazione del progetto esecutivo, compreso strutture e impianti
9. pratica VVFF (ove necessario)
10. la pratica antisismica (ove necessario)
11. il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
12. la cura della validazione del progetto (ove necessario)
13. l'assistenza al Comune per l'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie agli interventi (ove necessario)
14. l'acquisizione di tutti i pareri necessari per autorizzare l'opera
15. la progettazione e la realizzazione della procedura di gara d'appalto (eventualmente in lotti)
16. la redazione degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate
17. la pubblicazione del bando o dell'avviso di gara sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, su quello del Comune e quello della Comunità Montana, ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate
18. la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida ANAC n. 5 del 16 novembre 2016
19. la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario ed alla sottoscrizione del relativo contratto
20. la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della fase esecutiva dell'appalto mediante individuazione di RUP e Ufficio della Direzione Esecutiva fino alla redazione della verifica di conformità delle opere ovvero del relativo collaudo e della raccolta delle certificazioni
21. la cura delle fasi di contabilizzazione del progetto
22. la disponibilità a partecipare a commissioni ed incontri tecnici ed amministrativi durante tutte le fasi del procedimento
23. Gestire per tre anni le verifiche del piano manutentivo attraverso sopralluoghi periodici al fine di valutare lo stato di funzionalità dell'opera.

Art 4 - ONERI CONNESSI AL PROCEDIMENTO

Per quanto previsto all'articolo 3 la Comunità Montana di Valle Trompia trasferirà alla società un corrispettivo di € 4.276.087,72 IVA compresa ove dovuta, di cui € 3.680.660 come trasferimento di contributo in conto impianti per la realizzazione dei lavori (salvo verifica di congruità con le contabilità finali dei rispettivi cantieri) ed € 595.427,72 lordi (€ 488.055,51 imponibile + € 107.372,21 IVA 22%) come liquidazione dietro presentazione di fattura per oneri tecnico-amministrativi e oneri di committenza ausiliaria, come meglio specificato in seguito:

		NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CHIZZOLINI	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	PAVIMENTAZIONE IN SINTETICO CAMPO SPORTIVO S. G. BOSCO	TOT
Realizzazione opere		2.947.700,00 €	254.500,00 €	203.600,00 €	274.860,00 €	3.680.660,00 €
Oneri di Committenza ausiliaria	Netto	96.645,90 €	€ 8.344,26	€ 6.675,41	€ 9.011,80	120.677,38 €
	IVA	21.262,10 €	€ 1.835,74	€ 1.468,59	€ 1.982,60	26.549,02 €
Spese tecniche	Netto	275.904,72 €	€ 31.761,60	€ 25.409,28	€ 34.302,53	367.378,13 €
	IVA	60.699,04 €	€ 6.987,55	€ 5.590,04	€ 7.546,56	80.823,19 €
		3.402.211,76 €	303.429,15 €	242.743,32 €	327.703,48 €	4.276.087,72 €

Il trasferimento economico verrà erogato nelle modalità sopra indicate e secondo gli stadi di avanzamento delle procedure il cui cronoprogramma verrà formalmente convenuto tra le parti.

ART. 5 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. La società individuerà un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. La Comunità Montana di Valle Trompia individuerà formalmente il funzionario di riferimento per la gestione del presente Accordo di Programma, competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza del proprio ente e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto.

ART. 6 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 7 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 8 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia dal Presidente della società *in-house providing*.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 9 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito dal Presidente della CMVT e della società SEVAT scarl, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 10 - NORME FINALI

1. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Gardone Valle Trompia, data _____

Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA, Il Presidente Massimo Ottelli

Per la Società SEVAT, Il Presidente Gerardo Ferri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)